

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 98

4 novembre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PROROGA DELLA DURATA DI VALIDITÀ DI GRADUATORIE CONCORSUALI

Oggetto assembleare n. 1932

Relazione

La Regione Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che detta principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ha adeguato il proprio ordinamento, anche in ordine al contenimento della spesa per il personale, come si evince dalla delibera di Giunta regionale n. 1014 del 11 luglio 2011 recante "Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122".

In particolare, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in ordine alla riduzione delle spese di personale, l'art. 14, comma 9, del decreto legge sopra richiamato, che ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 convertito dalla Legge 6/8/2008, n. 133, ha fatto divieto agli Enti, Regioni comprese, nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale; gli Enti che rispettano invece tale parametro possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere dall'anno 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

La Regione Emilia-Romagna, che ha una spesa di personale inferiore al 40% delle spese correnti, è tenuta al rispetto del limite assunzionale, a decorrere dal 2011, pari al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

In considerazione dell'esiguo numero di persone che possono essere assunte in questa particolare fase economica, l'indizione di nuove procedure concorsuali, per fare fronte alle limitate possibilità di *turn over* e ai fabbisogni professionali dei prossimi anni, diventa estremamente diseconomica.

Pertanto, in un'ottica di buona amministrazione e di contenimento complessivo delle spese per il personale, si ritiene opportuno conservare validità alle graduatorie di concorso, ancora vigenti, oltre il termine di tre anni previsto dall'art. 16 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna".

La proroga di validità delle graduatorie vigenti è anche correlata al periodo di tempo - un triennio - che si ipotizza necessario ai fini di un riorientamento delle politiche di reclutamento del personale, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane disponibili, con conseguente ridisegno dei fabbisogni professionali, delle priorità di avvio delle nuove e conseguenti procedure selettive pubbliche, nonché del previo espletamento dei processi di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 34 - bis del D.Lgs. 165/2001.

Il presente progetto di legge è costituito da un articolo unico.

L'**articolo 1** introduce una disposizione transitoria per la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle graduatorie di pubblici concorsi finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale proroga è disposta anche per le graduatorie concorsuali degli Enti dipendenti dalla Regione, soggetti a limiti assunzionali.

Si dispone inoltre che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Proroga delle graduatorie vigenti

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo

indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.